

LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

spettanti ai periti, consulenti tecnici, **interpreti e traduttori** per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

La normativa vigente è contenuta nelle disposizioni legislative seguenti:

- Legge n.319 del 8/07/1980 di cui rimane valido solo art. 4, come modificato dall'art. 1 del D.M. 30/05/2002;
- D.P.R. n.115 del 30/05/2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 71, 168, 170, 275); -
- D.M. n.182 del 30/05/2002 "Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale";
- Allegato al D.M. n.182 del 30/05/2002 "Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale"

LE VACAZIONI

Spese di Giustizia: riferimenti normativi

D.P.R. 30-05-2002, N.115 – Onorari commisurati al tempo (art.1 D.M. 30.05.2002) (G.U. 182 del 05/08/2002)

Gli onorari sono determinati nella misura di

- euro **14,68** per la prima vacanza e di
- euro **8,15** per ciascuna delle vacanze successive fino alla fine dell'incarico.

L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente

ATTENZIONE!

OGNI VACAZIONE CORRISPONDE A 2 ORE DI LAVORO

- Nella liquidazione degli onorari commisurati al tempo, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione
- Il giudice non può liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun incarico (cioè otto ore al giorno per incarico). (art.4 comma 5, legge 8 luglio 1980, nr. 319)



Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.

- L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a 15 giorni..." (art.4 comma 3, legge 8 luglio 1980, nr. 319)
- Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio (art.5 comma 3, legge 8 luglio 1980, nr. 319)
- Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (art.52 del DM 30/05/2002, (G.U. 182 del 05/08/2002) mod. art. 67 legge 69/2009)



Nel **procedimento penale** il compenso del perito viene liquidato con il criterio della commisurazione al tempo (**VACAZIONI**) necessario per il completo svolgimento dell'incarico.



Nel **procedimento civile** il **Giudice** deve emettere il decreto di liquidazione dell'**ONORARIO**, nel quale viene indicato **chi paga il CTU**. Il compenso del CTU viene definito con la sentenza finale. È il giudice che, discrezionalmente, stabilisce a carico di chi vada addebitata tale spesa.

MA ATTENZIONE!

L'art. 1 del D.P.R. n. 352/1988 **prevede per la liquidazione dei compensi del CTU, l'applicabilità del criterio della commisurazione al tempo (VACAZIONI)** ove non siano applicabili altre forme di onorario ed anche quando non sia determinabile il valore dell'accertamento o della controversia.

La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 17685/2010).



Riassumendo:

si può chiedere **il raddoppio** se

- il termine concesso è fino a **cinque giorni**
- la prestazione riveste carattere di **particolare complessità**, difficoltà e importanza

si può chiedere un **aumento fino al 50%**

- se il termine concesso è **fino a quindici giorni**

si può chiedere un **aumento del 20%**


- se il lavoro è stato dichiarato **urgente con apposito decreto**

La nota del Ministero della Giustizia prot. 1/5004/U/02 del 4 luglio 2002, in risposta a un quesito, rimette all'esclusiva valutazione del magistrato la possibilità di superare il limite di quattro vacanze giornaliere nel caso di cumuli di più incarichi espletati nello stesso periodo, fermo restando il limite massimo inderogabile di 12 vacanze giornaliere.


Esempio:

Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un **termine di quattro giorni**. Il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a **sedici vacanze (4x4) raddoppiate** per termine inferiore a cinque giorni


$$€ [14,68 + (8,15 \times 15)] \times 2 = \mathbf{€ 273,86 \text{ lordi}}$$



1ª vacanza



vacazioni
successive




raddoppio per termine < o = 5 gg.


Esempio:

Incarico con un **termine di quattordici giorni**. Il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a **cinquantasei vacanze (14X4)** cui si aggiunge un **aumento fino al 50%**.

$$\text{€ } [14,68 + (8,15 \times 55)] \times 50\% = \text{€ } 694,39 \text{ lordi}$$



1^a vacanza



vacanze
successive

+50% per termine < o = 15 gg.
(potrebbe essere anche 30% -20%!)

L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

- Le spettanze agli ausiliari del magistrato sono corrisposte a **domanda degli interessati** presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168...;

La domanda è presentata a pena di decadenza: trascorsi **cento giorni** dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi **duecento giorni** dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato... (art.71 del D.M. 30/05/2002 (G.U. 182 del 05/08/2002)

Ricorso in opposizione al decreto di liquidazione

Il termine di presentazione del ricorso, ai sensi **dell'art. 170 TUSG** avverso i decreti di liquidazione, è di **30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento/comunicazione della notifica del decreto di liquidazione**.

L'opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, e **versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell'art. 30 del TUSG**.

- Per quanto concerne gli incarichi di:
 - ❖ ascolto,
 - ❖ interpretazione e
 - ❖ traduzione di **intercettazioni telefoniche in lingua straniera**, gli interpreti formulano un'unica richiesta di liquidazione a vacazione per l'intera durata dell'assistenza agli apparecchi (Circolare n.559 del 26 maggio 1995 tuttora in vigore).

Eccezionalmente, in caso di incarichi prolungati (traduzioni orali di intercettazioni telefoniche), gli ausiliari possono depositare le istanze ogni 3 mesi. L'attestazione della Polizia Giudiziaria deve indicare in modo esplicito se l'attività svolta è stata completata, ovvero se la stessa risulta ancora in corso.

Le istanze di liquidazione da parte degli ausiliari interpreti/traduttori devono essere compilate mediante **apposito modulo** (da richiedere presso il Tribunale e spesso pubblicato sul sito della Procura o del Tribunale interessato).

All'istanza di liquidazione devono essere necessariamente **allegati i giustificativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.**

Il **termine di presentazione** delle istanze di liquidazione è di **100 giorni** e devono essere depositate alla fine dell'espletamento dell'incarico.

NB: Occorre tener presente che ogni Tribunale e ogni Procura adotta un regolamento interno, quindi le informazioni qui contenute potrebbero non trovare riscontro presso tutti gli Uffici e Cancellerie.

LA FIGURA DEL C.T.U./PERITO

- Il consulente tecnico d'ufficio (C.T.U) è la figura professionale, prevista dall'ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.
- In materia penale si dice consulente tecnico il consulente di parte, mentre l'esperto nominato dal giudice si dice perito.
- Il Giudice, nello svolgimento delle sue attività siano esse di indagine e/o processuale, potrà avvalersi di traduttori e/o di interpreti che, avendo fatto domanda, siano stati accettati dalla Commissione esaminatrice.
- Presso i tribunali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale.
- È altrettanto vero che, a sua discrezione, il Giudice può nominare e affidare un incarico a persone non iscritte all'Albo.

Scelta del consulente tecnico, formazione dell'albo e sua attività (artt. 61 e 62 Codice di procedura civile)

Art. 61 (Consulente tecnico)

- Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
- La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice.

Con l'**ordinanza di nomina** (che va comunicata alle parti se adottata fuori udienza), **il giudice fissa l'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire per il giuramento ed il conferimento dell'incarico.**

DOVERI DEL C.T.U./PERITO

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione (art. 63 cpc)

- Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo (366 c.p.) di prestare il suo ufficio tranne nel caso in cui il Giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (1).
- Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.
- La nomina del consulente richiede il suo assenso allo svolgimento dell'incarico, da manifestarsi in udienza.
- Tale assenso serve a confermare che la materia tecnica in cui il CTU è chiamato ad assistere il Giudice ricade nelle proprie competenze.
- Può succedere che il Giudice nomini il CTU per svolgere determinate mansioni ma il tecnico non è competente in tale specialità. In tal caso, è necessario che il CTU che ha ricevuto la nomina informi immediatamente il Giudice, al più tardi durante l'udienza per il Giuramento e il conferimento dell'incarico.

Astensione: in questo caso è l'istituto che assicura al C.T.U. la serenità necessaria all'esercizio delle sue funzioni, ponendosi nei confronti delle parti in una posizione di assoluta terzietà. Ricusazione: in questo caso è l'istituto che consente alle parti di contestare la nomina del consulente quando, sussistendo le situazioni di astensione obbligatoria ex art. 51, abbiano fondato motivo di dubitare della sua imparzialità.

(1) A differenza di quanto previsto per il giudice [v. 51], per il C.T.U. non vi sono motivi tipici di astensione, ma si rimette al giudice la valutazione del caso concreto, in conformità all'interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio. Per questo, la mancata astensione del consulente non è ritenuta fonte di nullità della consulenza né degli atti che la presuppongono.

(2) Per quanto riguarda la ricusazione, invece, è fatto pieno rinvio alla disciplina prevista per il giudice. La parte interessata a richiedere la ricusazione del CTU deve proporre istanza nei modi e termini previsti dall'art. 192; in mancanza la possibilità di rilevare l'incompatibilità le resterà preclusa. La natura giuridica di organo ausiliario del giudice giustifica l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione al consulente tecnico: anch'egli deve poter svolgere la sua attività di valutazione tecnica in condizione di assoluta serenità ed imparzialità.

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP)

Dispositivo dell'art. 201 Codice di procedura civile

- IL CTP può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d'Ufficio.
- **Il Consulente Tecnico di Parte non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi.**
- Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191 c.p.c.], **assegna alle parti un termine entro** il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, **un loro consulente tecnico** [91, 145, 146 disp. att.] (1).
- Mentre il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento il CTP al contrario non deve fare alcun giuramento.
- Il CTP risponde solo al suo cliente del mandato ricevuto.

Compensi spettanti al CTP

- La determinazione del compenso al consulente di parte non viene stabilita dal Giudice come accade per il CTU.
- Il compenso può essere liberamente pattuito tra CTP e cliente, ed in ogni caso occorre stabilire il compenso a priori con un preventivo oppure nell'atto di nomina, anche per evitare malintesi ed equivoci.
- Tra la parte e il proprio consulente tecnico viene stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale (art. 2230 del c.c.). Pertanto, il compenso è dovuto all'esperto anche in caso di esito negativo della controversia.

Norme del Codice di procedura penale Recepimento della Direttiva 2010/64

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250
Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]

LIBRO SECONDO. Atti - TITOLO QUARTO. Traduzione degli atti

Art. 143 - Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali

1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

Art. 144 - Incapacità e incompatibilità dell'interprete

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità⁽¹⁾:
 - a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
 - b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [c.p. 199-215] o a misure di prevenzione;
 - d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

Art. 144 - Ricusazione e astensione dell'interprete.

1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza ⁽¹⁾.

Note

(1) Tale ordinanza è da ritenersi inoppugnabile.